

STATUTO DEL FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DELL' ARTIGIANATO SAN.ARTI.

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

In attuazione dell'accordo interconfederale del 21/09/2010 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro è costituito il "FONDO DI ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DELL'ARTIGIANATO" riferito ai lavoratori delle imprese che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti istitutive di cui al successivo Art.3 denominato "SAN.ARTI.", e di seguito chiamato "Fondo".

Il Fondo ha natura paritetica tra le parti datoriali e dei lavoratori firmatarie dell'accordo interconfederale di cui sopra e dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui sopra.

Il Fondo, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 2

SEDE E DURATA

Il Fondo ha sede in Roma via di Santa Croce in Gerusalemme n.63.

La durata del Fondo è illimitata.

ARTICOLO 3

SOCI FONDATORI – ESCLUSIONE – RECESSO

1. Sono Soci Fondatori del Fondo: le organizzazioni imprenditoriali dell'artigianato – Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, C.L.A.A.I., le organizzazioni sindacali confederali dei lavoratori CGIL CISL UIL e – attraverso le confederazioni di appartenenza – le federazioni di categoria datoriali e sindacali espressione delle predette parti firmatarie dei CCNL.

2. Possono essere ammessi come Soci altre organizzazioni sindacali dei lavoratori o imprenditoriali a condizione che siano firmatarie dei CCNL dell'artigianato e che, in conseguenza del loro ingresso, non risulti alterata, anche nelle designazioni di rappresentanti assembleari o componenti di organi amministrativi la pariteticità tra le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori e quelle imprenditoriali.

L'ammissione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 7, 2° e 6° comma.

3. E' escluso di diritto il Socio che risulti aver cessato l'attività ovvero sia confluito in altra organizzazione sindacale o imprenditoriale non socia. L'esclusione viene deliberata, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità dall'Assemblea nelle persone dei rappresentanti degli altri Soci, Fondatori e non, ed è immediatamente esecutiva. L'esclusione comporta l'automatica immediata caducazione di tutti i rappresentanti designati dal Socio escluso.

4. Può recedere in qualsiasi momento un Socio, dandone comunicazione scritta al Consiglio d'Amministrazione. Il recesso, a differenza della esclusione, diviene efficace al trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione anzidetta e, allo scadere del citato termine di trenta giorni, comporta le medesime conseguenze dell'esclusione.

5. Nei casi di esclusione o recesso il Consiglio di Amministrazione provvede a convocare entro tre mesi dalla esclusione o dalla ricezione della comunicazione di recesso l'Assemblea per prenderne atto ed adottare ogni deliberazione necessaria, anche in tema di sostituzione delle nomine venute meno per effetto dell'esclusione o del recesso. Le sostituzioni avvengono

sempre nel rispetto del principio di pariteticità tra le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori subordinati.

6. All'esclusione od al recesso di un Socio non è correlato alcun diritto di conseguire, in qualsiasi modo, anche sotto forma di indennità o rimborso delle quote versate dagli iscritti, parte del fondo comune o del patrimonio del Fondo, che è irrevocabilmente destinato allo scopo prefissato al successivo Articolo 5.

ARTICOLO 4

ISCRITTI E AVENTI DIRITTO

1. Al Fondo aderiscono le imprese ed i datori di lavoro di cui all'accordo interconfederale del 21 settembre 2010 iscrivendo i propri lavoratori dipendenti, in costanza di rapporto di lavoro, che assumono così la qualifica di ISCRITTI al Fondo e beneficiari delle prestazioni.
2. L'Assemblea del Fondo potrà prevedere – in relazione alle condizioni generali di andamento e consolidamento dello stesso – la figura degli **"Aventi Diritto"** delle prestazioni fornite dal Fondo. L'eventuale definizione degli aventi diritto e le modalità di adesione, contribuzione e cessazione saranno normate dal Regolamento.
3. L'iscrizione al Fondo si realizza secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. La qualità di iscritto si perde nei seguenti casi:
 - per risoluzione o cessazione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro;
 - morte dell'iscritto;
 - recesso;
5. La cessazione delle qualità di "Iscritto" determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti, secondo quanto definito dal Regolamento.
6. In fase di costituzione del Fondo e fino a delibera del Consiglio di Amministrazione approvata dall'Assemblea, sono destinatari delle prestazioni unicamente gli Iscritti di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 5

SCOPI E FINALITA'

1. Il Fondo ha come scopo fornire ai propri iscritti ed agli aventi diritto assistenza integrativa sanitaria e socio-sanitaria secondo quanto prescritto dal Regolamento.
2. Le prestazioni di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabili da malattia e infortunio fornite rientrano nell'ambito del D.M. del 27 ottobre 2009 "riguardante "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale", come meglio specificate all'art. 16 del presente Statuto
3. Per consentire una migliore struttura di integratività alle prestazioni potranno essere previste, nell'ambito del regolamento e del nomenclatore, eventuali articolazioni delle prestazioni finalizzate a cogliere la diversa realtà sanitaria a livello regionale.

ARTICOLO 6

ORGANI STATUTARI

Sono Organi del Fondo:

- Assemblea;
- Consiglio di Amministrazione;

- Presidenza;
- Consulta delle Parti Sociali;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche hanno la durata di tre anni e permangono sino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

La carica di ciascuno dei componenti degli Organi Statutari ha termine nel caso in cui la designazione sia revocata dal Socio che l'aveva espressa, ovvero in caso di decadenza e/o di dimissioni.

La decadenza si verifica laddove il componente dell'Organo risulti assente ingiustificato per almeno tre riunioni consecutive.

Nei predetti casi, il Socio che ne ha effettuato la designazione provvede ad una nuova designazione nel più breve tempo ed in ogni caso entro i sessanta giorni successivi.

I sostituti rimangono in carica per la durata del triennio in corso.

La decadenza per qualsiasi ragione da componente degli Organi comporta la decadenza dalla carica di Presidente o di Vice Presidente del Fondo.

ARTICOLO 7

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti delle organizzazioni socie, nel numero di 30 componenti, secondo un criterio di bilateralità e pariteticità tra organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, entrambi firmatarie dell'accordo interconfederale del 21/09/2010 del settore artigiano.

L'Assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina il Presidente ed il Vicepresidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti designati dalle parti;
- b) delibera la sostituzione dei componenti degli Organi a seguito di designazione delle parti;
- c) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il bilancio consuntivo ed il bilancio previsionale;
- d) delibera gli eventuali compensi per i componenti del Consiglio di Amministrazione e della Presidenza, nonché gli emolumenti a favore dei Revisori dei Conti;
- e) approva le eventuali modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- f) fissa le linee guida strategiche e programmatiche del Fondo;
- g) delibera sulle domande di adesione di eventuali nuovi Soci;
- h) delibera lo scioglimento del Fondo e la nomina dei liquidatori;
- i) approva il nomenclatore delle prestazioni, predisposto dal CdA;

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il Bilancio consuntivo ed il Bilancio previsionale.

L'Assemblea è convocata dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o a mezzo fax o posta elettronica da inviarsi almeno 15 giorni prima della riunione, ovvero, in caso d'urgenza a mezzo fax o a mezzo telegramma o posta elettronica, da inviarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione indicando i motivi dell'urgenza.

Il Presidente, inoltre, è obbligato a convocare l'Assemblea qualora lo richieda almeno un quarto dei rappresentanti in carica od il Collegio dei Revisori dei Conti.

Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati e partecipano i Revisori dei Conti.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti, di cui almeno uno in rappresentanza di ciascun Socio, in modo da garantire la rappresentatività bilaterale.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti dell'Assemblea –tranne che per i punti a) d) e) g), h) che sono assunte all'unanimità. I componenti l'Assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta. Non è consentita più di una delega per ciascun componente.

Il verbale di riunione dell'Assemblea è redatto da un Segretario, nominato dall'Assemblea ed è sottoscritto da quest'ultimo unitamente dal Presidente dell'Assemblea.

ARTICOLO 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, è costituito da 12 (dodici) componenti, compresi il Presidente ed il Vice Presidente, pariteticamente espressi dai Soci.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno 4 volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritengano necessario il Presidente ed il Vice Presidente o almeno quattro dei suoi componenti; è convocato dal Presidente sentito il Vice Presidente a mezzo lettera raccomandata e/o fax e posta elettronica almeno 10 giorni prima della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono essere convocati e partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Il Direttore partecipa senza diritto di voto e svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri e ha il compito di svolgere tutte le funzioni necessarie per il funzionamento del Fondo e per il perseguimento del suo scopo sociale.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze:

- a) coordina la gestione del Fondo assumendo i provvedimenti relativi al funzionamento e all'organizzazione interna del Fondo e assicurando il coordinamento delle risorse per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) delibera e compie gli atti amministrativi, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) delibera gli atti necessari, per l'attuazione dello scopo sociale;
- d) predispone le proposte di Bilancio consuntivo ed il Bilancio previsionale del Fondo, al fine di sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
- e) delibera il piano triennale dell'attività;
- f) svolge attività di monitoraggio sull'andamento del Fondo;
- g) propone all'Assemblea le eventuali modifiche dello Statuto;
- h) vigila sull'esecuzione di tutte le deliberazioni assunte;
- i) delibera, su proposta della Presidenza, l'organico del Fondo in base alle esigenze operative, compreso il Direttore;
- l) approva e modifica il Regolamento del Fondo;
- m) predispone il nomenclatore delle prestazioni, da porre all'approvazione dell'Assemblea;
- n) verifica il rispetto dei parametri previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;
- o) cura i rapporti ed inoltra all'Anagrafe dei Fondi Sanitari i documenti previsti dal D.M. del 27 ottobre 2009;
- p) presenta proposte di modifica e/o integrazione alle prestazioni sanitarie e sociosanitarie previste nel nomenclatore, nel pieno rispetto e applicazione dell'ambito di intervento dei fondi sanitari integrativi, le norme di cui al D.M. del 27 ottobre 2009;
- q) valuta le proposte di coperture assicurative, delibera la stipula di contratti con le Società Assicuratrici prescelte o con altri Enti o Società di servizi, definisce le modalità di pagamento dei relativi premi e/o contributi;
- r) determina la quota della contribuzione da destinare alla copertura delle spese amministrative;
- s) predispone e trasmette alla Consulta delle Parti Sociali copia delle delibere assunte e del rapporto delle attività svolte, redatto trimestralmente;
- t) assume le determinazioni rispetto ai ricorsi istruiti dalla struttura.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti del Consiglio di Amministrazione, tranne che per i punti g), i), l) e q) che sono assunte all'unanimità.

E' consentita agli Amministratori ed ai Revisori la partecipazione a distanza alle riunioni del CdA mediante mezzi di telecomunicazione nelle modalità consentite dalla legge vigente. In tale ipotesi, chi presiede la riunione accerta -dandone atto a verbale- l'identità degli Amministratori e dei Revisori presenti anche mediante collegamento con i predetti mezzi.

ARTICOLO 9

PRESIDENZA

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, stipula i contratti deliberati dagli Organi statutari e presiede l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione.

Il Vice Presidente sostituisce il presidente, in caso di sua assenza o impedimento o per espressa delega.

La Presidenza:

- è composta dal Presidente e dal Vice Presidente, che sono nominati dall'Assemblea dei soci, in alternanza tra i rappresentanti delle parti datoriali e sindacali, nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, su designazione dei Soci;
- sovrintende al funzionamento del Fondo esercitando tutte le funzioni ad essa demandate da leggi, regolamenti e dal Consiglio di Amministrazione;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- convoca gli Organi Statutari, determinando le materie da portare in discussione;
- in caso di comprovata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica dello stesso Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva.
- agisce con poteri e firma congiunta in tutti gli atti di ordinaria amministrazione

ARTICOLO 10

CONSULTA DELLE PARTI SOCIALI

La Consulta delle Parti Sociali è costituita da 48 componenti di cui 24 in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali e 24 in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I nominativi dei componenti della Consulta sono individuati e comunicati dai soci alla Presidenza del Fondo. Entro la data di scadenza del primo mandato del Consiglio di Amministrazione potranno essere determinate, nel Regolamento del Fondo, criteri e modalità di nomina dei componenti la Consulta delle Parti Sociali.

La Consulta delle Parti Sociali si riunisce di norma due volte l'anno. Il Regolamento stabilirà le modalità di funzionamento e di convocazione della stessa.

Sono compiti della Consulta delle Parti Sociali:

- formulare proposte per valorizzare l'assistenza sanitaria integrativa;
- proporre iniziative utili per la promozione ed il monitoraggio delle attività;
- formulare proposte in merito alle prestazioni da erogare agli iscritti del Fondo;
- fornire proposte di modifica del nomenclatore al Consiglio di Amministrazione a seguito dell'analisi degli eventuali ricorsi presentati.

La consulta delle Parti Sociali riceve copia delle delibere dell'attività svolta dagli organi.

Le riunioni della Consulta delle Parti Sociali sono valide con la presenza, pur sempre nel rispetto della rappresentatività bilaterale, di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le modalità di svolgimento delle riunioni della Consulta saranno definite dal Regolamento.

ARTICOLO 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) componenti designati di comune accordo dai Soci e nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei Conti sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili:

- uno con la funzione di Presidente su designazione della parte che non esprime il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- uno designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori;
- uno designato dalle Organizzazioni datoriali.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione del Fondo, accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori redige una propria relazione sul bilancio consuntivo depositandola almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea indetta per l'approvazione del suddetto bilancio.

I Revisori dei Conti partecipano alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 12

DIRETTORE

Il Direttore è responsabile delle attività operative del Fondo e risponde al Consiglio di Amministrazione.

Dà attuazione alle delibere degli Organi del Fondo.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto.

ARTICOLO 13

ENTRATE

Le entrate del Fondo sono costituite dai seguenti contributi:

- a) la contribuzione a carico dell'Azienda nella misura stabilita dall'accordo interconfederale del 21/09/2010, dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria e dalla contrattazione di secondo livello;
- b) l'eventuale contribuzione aggiuntiva a carico dei lavoratori di cui all'art.4, se prevista nell'ambito dei CCNL.

Costituiscono entrate ordinarie del Fondo anche gli interessi di mora, dovuti per ritardati versamenti, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi e rendimenti provenienti dalla gestione delle disponibilità del Fondo.

Costituiscono altresì entrate del Fondo ogni e qualsivoglia disponibilità che concorra ad incrementare l'attivo sociale

ARTICOLO 14

PATRIMONIO SOCIALE

Il Patrimonio Sociale è costituito da ogni e qualsiasi entrata, o bene, che, a qualsivoglia titolo, siano pervenuti nella disponibilità del Fondo, come indicato all'art. 13.

Il patrimonio del fondo è indivisibile e non potrà essere distratto dal fine per il quale è stato costituito.

I Soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio del Fondo sia durante la vita del Fondo che in caso di scioglimento dello stesso.

ARTICOLO 15

ESERCIZIO ECONOMICO

Il bilancio del Fondo è unico.

L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio previsionale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 novembre dell'anno

precedente all'esercizio in oggetto. In via di prima applicazione, il primo esercizio economico ha inizio dalla data di costituzione del Fondo e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio in oggetto. Per particolari esigenze l'assemblea può essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni.

ARTICOLO 16

REGOLAMENTO DEL FONDO E NOMENCLATORE DELLE PRESTAZIONI

Per l'attuazione del presente Statuto il Fondo deve dotarsi di un Regolamento generale che dovrà essere approvato dal Consiglio di Amministrazione così come indicato all'art. 8. e di uno specifico Nomenclatore delle Prestazioni che dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea come indicato nell'art. 7. In essi sono contenute le norme di funzionamento del fondo e le modalità applicative delle disposizioni dello Statuto, cui gli Iscritti devono attenersi. Copia del Regolamento del Fondo e del Nomenclatore delle prestazioni sarà consegnata ai componenti della Consulta delle Parti Sociali.

Il Fondo fornirà agli Iscritti ed agli Aventi Diritto di cui all'articolo 4 del presente Statuto le prestazioni indicate nel nomenclatore, tra cui quelle di assistenza odontoiatrica, di assistenza socio-sanitaria rivolta ai soggetti non autosufficienti nonché prestazioni finalizzate al recupero della salute dei soggetti temporaneamente inabili da malattia e infortunio di cui al D.M. del 27 ottobre 2009, nonché prestazioni sanitarie e socio-sanitarie integrative e/o migliorative di quelle fornite dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero ad esse collegate. L'elenco delle prestazioni fornite dal Fondo è indicato nel nomenclatore delle prestazioni.

Le prestazioni potranno essere erogate anche mediante convenzioni con strutture sanitarie, enti, compagnie di assicurazione, mutue sanitarie, società di servizi e studi medici convenzionati e potranno consistere in rimborsi, sconti, prestazioni a tariffe agevolate e qualsivoglia altra forma ritenuta idonea a realizzare lo scopo del Fondo.

Le prestazioni vengono sospese e non erogate in tutti i casi previsti dall'art. 4 comma 5 e 6 e dall'inosservanza delle norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Le prestazioni e le modalità di erogazione delle stesse nella fase istitutiva sono state definite negli accordi raggiunti dai Soci Fondatori ed allegate al Regolamento del Fondo e verranno deliberate dal primo Consiglio di Amministrazione del Fondo.

Successivamente tali prestazioni potranno essere modificate e/o integrate dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art.8.

ARTICOLO 17

SCIoglimento - CESSAZIONE

Per lo scioglimento del Fondo come per la nomina di uno o più liquidatori, deciderà il consesso assembleare all'unanimità.

In caso di scioglimento del Fondo o, in ogni caso, di cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo, soddisfatte tutte le eventuali passività, sarà devoluto dai liquidatori, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso ai soci, per attività ed iniziative assimilabili a quelle che costituiscono lo scopo del Fondo.

ARTICOLO 18

RINVIO ALLE LEGGI - CONTROVERSIE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute senza scopo di lucro.

Lo Statuto ed il Regolamento del Fondo saranno tempestivamente modificati ed adeguati alle disposizioni di legge che dovessero, in futuro, disciplinare l'assistenza sanitaria e socio sanitaria integrativa.

Per qualsiasi controversia legale è competente il foro di Roma.